



LA SENTENZA

Cassazione Civile sez III, 07/11/2024 n.28691

SUNTO

Vaccinazione non obbligatoria, l'assenza del consenso informato è un danno risarcibile ma nessuna correlazione con l'autismo

[Avv. Paola M. Ferrari](#)

Sommario

Normativa essenziale.....	1
Vaccinazione non obbligatoria, il consenso informato deve essere puntuale.....	1
I fatti	1
La storia giudiziaria	1
Vaccino anti-morbillo-parotite-rosolia ed autismo come è nata la fake scientifica	2
Scarica la sentenza	2

Normativa essenziale



- [Art. 13 codice deontologia medica](#)
- [LEGGE 25 febbraio 1992, n. 210 Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati](#)
- [LEGGE 22 dicembre 2017, n. 219 Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento.](#)

Vaccinazione non obbligatoria, il consenso informato deve essere puntuale

La terza sezione della Cassazione civile, con la sentenza n. 28691 del 07 novembre ha confermato, quella della Corte d'Appello di Bari che condannò l'azienda sanitaria locale ad un risarcimento di 10.000,00 euro per difetto informativo sui rischi di eventuali reazioni fisiche conseguenti all'esecuzione della vaccinazione.

Ha però negato l'esistenza della prova di un nesso causale tra la somministrazione del vaccino e tutti i problemi fisici e psicofisici che di lì a poco si manifestarono che non ha ritenuto connessi alla somministrazione del vaccino, accertando che l'autismo debba ritenersi privo di connessione in ragione delle più accreditate ricerche scientifiche.

I fatti

Due genitori convennero in giudizio la ASL di Bari, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni causati dall'aver somministrato al minore di 13 mesi la vaccinazione esavalente obbligatoria che gli provocò una elevata reazione febbrile, e poi a 35 giorni di distanza il farmaco " Morupar", successivamente ritirato dal commercio, per la vaccinazione non obbligatoria contro morbillo, rosolia e parotite, a seguito del quale si verificavano reazioni avverse e nell'arco di breve tempo il bimbo, a loro dire nato sano, risultava colpito da una progressiva grave regressione psico fisica.

Si ricorda, che quel farmaco, fu ritirato dal mercato come risulta dal comunicato di [Aifa del 17 marzo 2006](#), per una revisione dei dati di farmacovigilanza che evidenziò un maggior numero di reazioni avverse immediate di tipo allergico conseguenti a somministrazione del Morupar rispetto a quanto registrato a seguito dell'impiego degli altri due analoghi vaccini in commercio in Italia.

La storia giudiziaria

I genitori intrapresero prima una causa per ottenere l'indennizzo ex lege 210 del 1992 che vennero conosciuti loro con sentenza del 2011 passata in giudicato in cui, nella ricostruzione dei ricorrenti, si accertava il nesso

causale tra la vaccinazione e il danno alla salute consistente in una malattia neurologica permanente ed invalidante. La sentenza non indica la patologia riconosciuta.

In seguito, agirono in giudizio nei confronti della ASL chiedendo il risarcimento sia sotto il profilo della insussistenza di un valido consenso informato, sia per aver causato con le vaccinazioni, ad un bimbo nato sano, una progressiva regressione, che lo portava alla perdita del linguaggio, del controllo corporeo e a sviluppare una significativa aggressività con conseguente danno patrimoniale e non patrimoniale a carico del minore, dei genitori e della sorella, in quanto il normale assetto della vita familiare risultava completamente sconvolto dalla necessità di privilegiare le esigenze di cura, di accudimento e di sorveglianza del minore.

In primo grado il Tribunale rigettava la domanda, mentre in secondo grado la Corte d'Appello di Bari accoglieva solo in relazione alla mancanza di una adeguata informazione circa i rischi connessi alla vaccinazione non obbligatoria ma respingeva ogni rilevanza causale tra l'autismo ed il vaccino, sia pur effettuata con un farmaco poi ritirato dal commercio, in ragione delle pubblicazioni scientifiche accreditate che lo escludono.

Tesi accolta dalla Cassazione.

Vaccino anti-morbillo-parotite-rosolia ed autismo come è nata la fake scientifica

L'ipotesi di correlazione tra vaccino trivalente (morbillo, parotite e rosolia) e le malattie infiammatorie intestinali e l'autismo fu sollevata nel 1998 dal Dr. Andrew Wakefield, gastroenterologo britannico, che pubblicò su Lancet un articolo ([Wakefield AJ, et al. Ileal-lymphoid-nodular hyperplasia, non-specific colitis, and pervasive developmental disorder in children. The Lancet 1998; 351 \(9103\):637 – 641](#)) sulla base in uno studio condotto su 12 bambini ricoverati al Royal Free Hospital di Londra.

Nonostante lo studio fosse stato effettuato su un numero molto basso di bambini, il peso mediatico fu enorme e sconvolse i piani vaccinali di molti Stati seguita da un crollo importante delle vaccinazioni con recrudescenza importante di morti per polmoniti.

Il 2 Febbraio 2010 una commissione disciplinare dell'Ordine dei medici britannico (General Medical Council, GMC), dopo ben cinque anni di indagini radiò il medico non per le risultanze dello studio ma per le modalità con le quali venne condotto.

Secondo le accuse, il medico avrebbe deliberatamente falsificato i dati selezionando in anticipo i bambini per creare uno studio a favore di avvocati impegnati nelle class action di genitori con bambini autistici per avvalorarne le tesi, percependo per il lavoro un compenso.

Il caso costrinse, unica volta nella storia, la prestigiosa Lancet, alla ritrattazione ufficiale dello studio che nel 1998 aveva presentato come serio, rigoroso e bollando l'articolo con la scritta "RETRACTED".

Le accuse furono sempre respinte dall'autore.

In seguito, almeno altri 20 studi internazionali, escludono la correlazione tra questo vaccino e l'autismo ma la "teoria del complotto" fu difficile da eliminare e circola tutt'ora.

Scarica la sentenza

[Clicca sull'immagine](#)

